

Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N°144/2026 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA R.G. N°6000/2025

Premesso che:

Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, notificato all'Ente in data 10/11/2025 con prot. n°148333, il Sig. Cerqua Giovanni, conveniva in giudizio il Comune di Giugliano in Campania avverso il silenzio-inadempimento in relazione all'obbligo di emissione il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, *ex art. 1 co. 46 Reg. Regione Campania n°5/2013*, finalizzato a regolarizzare l'assegnazione dell'alloggio di proprietà del Comune sito in Giugliano in Campania alla via Casacelle n°79, fabbricato 1 sc. B int. 7, e da essa detenuto da oltre 20 anni e, per l'effetto, condannarlo alla regolarizzazione dell'assegnazione dell'immobile oltre che al pagamento delle spese di giudizio;

Con decreto Commissariale n°641 del 24/11/2025 il Comune di Giugliano in Campania si costituiva in giudizio conferendo mandato *ad litem* per la difesa all'Avv. Manfredi Emilio;

Con la sentenza n°144/2026, pubblicata in data 09/01/2026 e notificata presso l'Ente in data 12/01/2026 con prot. n°3798, relativa al giudizio R.G. n°6000/2025 proposto dal Sig. Cerqua Giovanni, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania in accoglimento della domanda attorea così si esprimeva:

- a) *“ordina al Comune di Giugliano in Campania di portare a conclusione, con un provvedimento espresso, il procedimento relativo all'istanza formulata dal ricorrente di regolarizzazione dell'occupazione dell'alloggio E.R.P. sito in via Casacelle n°79, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione , se anteriore, della presente sentenza”;*
- b) *“nomina, per il caso di persistente inadempienza dell'amministrazione comunale, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, che provvederà, in luogo e a spese del Comune di Giugliano in Campania, nei termini di cui in motivazione; determina in €1.000,00*

(mille/00) il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale Commissario ad acta per l'espletamento dell'incarico qualora si dovesse rendere necessario, a carico del Comune di Giugliano in Campania”;

- c) infine, il Comune di Giugliano in Campania veniva condannato al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'Avv. Spadaro Renato, per complessivi **€2.188,68** (€1.500,00 per diritti e onorari, €225,00 per spese generali al 15,00%, €69,00 per Cpa al 04,00% ed €394,68 per Iva, se dovuta, al 22,00%) e al rimborso del contributo unificato di **€650,00**;

Con nota prot. n°63136 del 06/05/2026 il Servizio Contenzioso chiedeva riscontro al Settore Idrico Fognario Manutentivo Patrimoniale circa le attività intraprese relativamente alla conclusione del procedimento di regolarizzazione dell'assegnazione dell'immobile al Sig. Cerqua Giovanni così come statuito dalla sentenza n°144/2026 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania;

Con nota prot. n°70422 del 19/05/2026 il Settore Idrico Fognario Manutentivo Patrimoniale inviava riscontro istruttorio circa le attività da loro intraprese.

Richiamati

- l'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs n°267/2000, che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- l'art. 14, 1° comma, del D.L. n°669/1996, come modificato dall'art. 147 della L. n°388/2000, ai sensi del quale gli enti pubblici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n°F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“Un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”;*

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n°6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n°353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Visto il parere n°22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti della Campania con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D.Lgs n°267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei suddetti debiti, non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Preso atto del parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n°210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n°12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito

derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n°326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n°122/PRSP/2016, n°152/2016/PAR n°29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

[...]

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Vista la scheda riepilogativa delle competenze da corrispondere ai soggetti creditori, depositata agli atti del servizio contenzioso, per un importo complessivo di **€2.838,68**, di cui: **€2.188,68** in favore dell'Avv. Spadaro Renato ed **€650,00** per il contributo unificato;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n°32 del 30/03/2026, con il quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. N°267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. N°118/2011, il Documento Unico di Programmazione (DUP) Annualità 2026-2028;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n°33 del 30/03/2026, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000 e art. 10, comma 15 del D.Lgs. n°118/2011 il Bilancio di Previsione triennale 2026-2028 redatto secondo l'allegato 9 al D.Lgs. n°118/2011;

Considerato che nel bilancio 2026/2028, annualità 2026, è previsto uno stanziamento di €1.000.000,00 per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

Rilevato che:

- la fattispecie integra gli estremi di cui all'art.194 del D.Lgs. n°267/00 ed in particolare quella prevista al comma 1 lettera a) che prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del citato debito fuori bilancio al fine di evitare l'avvio della procedura esecutiva, con ulteriore aggravio delle spese;
- il finanziamento della complessiva somma di **€2.838,68**;

Dato atto che:

- l'art.239, comma 1, lett. b) n°6, del D.Lgs. n°267/2000 dispone che l'Organo di revisione rilasci apposito parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- l'articolo 23, comma 5, della Legge n°289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti;

VISTI:

- ◆ Il vigente Statuto comunale;
- ◆ Il vigente Regolamento di contabilità;
- ◆ Il D.Lgs. 18/08/2000, n°267;

PROPONE

- **Riconoscere**, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs n°267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n°144/2026, pubblicata in data 09/01/2026 e notificata presso l'Ente in data 12/01/2026 con prot. n°3798, relativa al giudizio R.G. n°6000/2025 proposto dal Sig. Cerqua Giovanni, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania in accoglimento della domanda attorea condannava il Comune di Giugliano in Campania al pagamento della somma complessiva di **€2.838,68** di cui:
 1. **€2.188,68** in favore dell'Avv. Spadaro Renato per le spese di giudizio (€1.500,00 per diritti e onorari, €225,00 per spese generali al 15,00%, €69,00 per Cpa al 04,00% ed €394,68 per Iva, se dovuta, al 22,00%);
 2. **€650,00** per le spese del contributo unificato;
- **Dare** atto che la complessiva somma di **€2.838,68** trova imputazione sul capitolo 11008011 del bilancio 2026/2028 -annualità 2026- denominato "finanziamento debiti fuori bilancio";
- **Rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n°267/2000;
- **Trasmettere** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 L. n°289 del 27/12/2002.